COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.5.2022
JOIN(2022) 12 final/2 downgraded on 6.7.2022

2022/0148 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

RELAZIONE

(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3) La decisione (PESC) 2022/xxx del Consiglio amplia l'elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Amplia altresì l'elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

(4) Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 è necessario apportare alcune modifiche al testo.

2022/0148 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina[1],

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006[2].

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3) La decisione (PESC) 2022/XXX del Consiglio[3] amplia l'ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell'ulteriore attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.

(4) Data la gravità della situazione appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/xxxx del Consiglio amplia l'elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Amplia altresì l'elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

---

1 GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

2 Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

3 Decisione (PESC) 2022/xxxx del Consiglio, del xxxx, che modifica la decisione 2012/642/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU xxxx).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

(1) l'allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

(2) l'allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente